



Comune di Polleggio

Telefono 091 862 17 73
E-mail comunepolleggio@polleggio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA D'USO DELLE CANALIZZAZIONI (del 16.11.2020)

IL MUNICIPIO DI POLLEGGIO

Visto l'art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 3.2.2009;

o r d i n a :

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza stabilisce la tassa d'uso delle canalizzazioni e le modalità d'incasso.

Art. 2 Tasse

Le tasse d'uso delle canalizzazioni sono stabilite come segue:

- aliquota sul consumo d'acqua: fr. 0.80 / mc
- i valori di riferimento sono intesi IVA esclusa.

Art. 3 Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

La Cancelleria notifica annualmente la tassazione al proprietario dello stabile, rispettivamente all'amministratore della comproprietà.

Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni della notificazione.

Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento.

Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni della notificazione. Dopo un primo richiamo sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di CHF 30.00.

La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimento.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 4 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e seguenti LOC.

Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 Lpamm).

Art. 5 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore


La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2020.

Pollegio, 16.11.2020

Il Sindaco:

Per il Comune di Pollegio

Il Segretario:



Adottata con risoluzione municipale del 16.11.2020
Pubblicata all'albo comunale dal 17.11.2020 al 17.12.2020
In vigore dal 01.01.2020